



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 17 febbraio 2022;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTI** gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in seguito denominato "Testo Unico" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** l'art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134;

**VISTO** il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*";

**VISTA** la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";

**VISTA** l'istanza prot. INGCOS/IMPTRA/VAL/9212 del 28 maggio 2020 con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito SRG) ha chiesto alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico (ora



Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e all'esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'opera denominata "Adeguamento impianto di compressione gas Malborghetto";

**VISTA** la dichiarazione del 28 maggio 2020, allegata all'istanza prot. n. INGCOS/IMPTRA/VAL/9212 con la quale SRG ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 decreto 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a euro 5.000.000,00 (5 milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

**PRESO ATTO** che l'opera interessa, in Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Malborghetto-Valbruna (Udine);

**PRESO ATTO** che il progetto prevede:

- la sostituzione, all'interno dell'area di Centrale, dei due turbocompressori TC1 e TC2 esistenti alimentati a gas naturale, con due nuovi elettrocompressori alimentati ad energia elettrica, nonché la modifica di componenti di impianto e realizzazione di alcuni edifici tecnologici;
- la realizzazione di una linea elettrica aerea, in alta tensione (AT), della lunghezza di circa 400 metri derivante dalla Rete di Trasporto Nazionale (RTN), esercita da TERNA S.p.A. comprensiva di nuova stazione elettrica RTN;
- la sottostazione AT/MT e linea elettrica interrata in media tensione (MT) della lunghezza di circa 900 m di collegamento alla Centrale;

**CONSIDERATO** che l'opera si rende necessaria al fine di superare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità, contribuendo così, con maggior efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del trasporto;

**CONSIDERATO** che con Determina n. 516 del 13 dicembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, ha determinato l'esclusione dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto, subordinando lo stesso al rispetto di alcune condizioni ambientali;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, con note prot. n. 2948 del 1 febbraio 2021 e prot. n.6542 del 2 marzo 2022, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, ha rispettivamente dato avvio al procedimento autorizzativo ed indetto una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

**CONSIDERATO** in particolare, che in applicazione dell'articolo 14-bis, la conferenza decisoria è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona e che con nota prot. n. 6542 del 2 marzo 2022, è stato comunicato alle Amministrazioni e agli Enti chiamati ad esprimere il loro parere che copia della documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici, era disponibile su un link attivato all'uopo da questo Ministero;



**CONSIDERATO** che questa Amministrazione, con nota del 1 febbraio 2021 ha trasmesso, per il tramite della società SRG, il testo dell'avviso al pubblico dell'avvio del procedimento, ai fini della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Malborghetto-Valbruna, avvenuta per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 08 febbraio 2021 e che, inoltre, detto avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché sui quotidiani il "Messaggero Veneto" e "il Sole 24 Ore";

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'avvio del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni coinvolti per quanto di competenza, di cui è stato dato conto nella comunicazione di questa Amministrazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia prot. n. 29953 del 20/09/2022, in seguito citata;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 nell'ambito della sopra citata Conferenza di Servizi;

**VISTA** la nota prot. n. 29953 del 20/09/2022 con la quale questa Amministrazione, nel trasmettere alla Regione Friuli-Venezia Giulia le determinazioni rese nel corso della Conferenza dalle Amministrazioni e dagli enti chiamati ad esprimere il loro parere, ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza stessa, invitando l'Amministrazione Regionale ad esprimere il proprio Atto di Intesa, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1899 del 7/12/2022 con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha espresso il suddetto Atto di Intesa;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*);

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. È approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Adeguamento impianto di compressione gas Malborghetto" della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
2. Il suddetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nelle planimetrie catastali allegate all'istanza del 28 maggio 2020;

### **Articolo 2**



È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

### **Articolo 3**

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

### **Articolo 4**

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

### **Articolo 5**

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinqüies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

### **Articolo 6**

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica– Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

### **Articolo 7**

I lavori in progetto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni due e cinque dalla data del presente provvedimento.

### **Articolo 8**



La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001; dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica– Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

#### **Articolo 9**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(dott.ssa Marilena Barbaro)*